

ALLEGATO "A" AL N° 42544 DI RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia è costituita dai Comuni di Aquila d'Arroschia, Armo, Borghetto D'Arroschia, Cosio D'Arroschia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve Di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico, di seguito denominata "L'UNIONE", per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art.32 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni come definito dal presente Statuto.

2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L'Unione è costituita da Comuni montani e pertanto, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di



Dans Adriano Geygo
Alessandro Arroschia
Paolo G. e. b.
U. M. P.

P. P. P.
P. P. P.
P. P. P.

P. P. P.
P. P. P.
P. P. P.

F. P. P.
P. P. P.
P. P. P.


promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. —

4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito anche della naturale evoluzione istituzionale della soppressa Comunità Montana Alta Valle Arroscia.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. —

2. L'Unione rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ferma restando la salvaguardia delle rispettiva identità comunali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini. —



3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse, perseguendo la riduzione dei costi di gestione e comunque il loro razionale utilizzo;

c) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, aumentando la specializzazione degli addetti favorendo una maggiore qualità dei servizi;

d) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

David Adamo
Alonzo Alonchi
Paolo G. P.

Giuseppe
Alonzo Alonchi
Paolo G. P.

Augusto
Alonzo Alonchi
Paolo G. P.

g) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE →

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, con particolare attenzione ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia. —

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. In particolare saranno trasferite all'Unione, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale: -

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente: -

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: -

e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: -

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi: -

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: -

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici: -


i) polizia municipale e polizia amministrativa locale: -

j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale: -

k) i servizi in materia statistica: -

3. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi *ex novo*: -

4. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibili, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore


Danilo Sestini
Alessandro Alessandrini
Paolo G. ...
Francesco ...
Alessandro ...
Alessandro ...
Alessandro ...
Alessandro ...

dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

5. L'Unione può esercitare funzioni, servizi o specifici compiti affidati da altri Enti tramite convenzione.

6. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

7. La delega delle funzioni e/o dei servizi dovrà avvenire mediante apposite deliberazioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dell'Unione, nelle more dei principi e delle finalità del presente Statuto.

8. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi, comporta la necessità naturale di prevedere il trasferimento di personale dedicato, individuato tra il personale dei singoli Comuni aderenti all'Unione, che dovrà avvenire mediante apposito accordo tra l'Unione e i singoli Comuni, anche mediante un periodo di sperimentazione, comando e/o distacco, finanche parziale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal CCNL, mediante

utilizzo preferenziale di strumenti e piattaforme telematiche e/o di prestazioni
in telelavoro



ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunale dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.

2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere:

a) il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;

e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

David Barbano
Alonzo Alonzi
Proa

Prof. Prof. Prof.
Prof. Prof. Prof.
Prof. Prof. Prof.
Prof. Prof. Prof.

g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.


4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 6 - RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge e/o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

3. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso della registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati per il 50% in proporzione all'entità della



popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 50% in proporzione all'estensione del territorio.

4. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Paulo Adriano Gump
Aronchi
Aronchi
Paola
...

ARTICOLO 7 - SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

- 1. La sede dell'Unione è presso il Comune di Pieve di Teco.
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.
- 3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere estesa sui siti dei Comuni aderenti.
- 5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.
- 6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Giuseppe
...
...
...
...
...

ARTICOLO 8 - DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglimento.

ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante, non può partecipare ad altre Unioni.

...
...
...
...

2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni, tale adesione, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 e del presente Statuto.

3. Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati, nonché al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono comunque possibili accordi in deroga al presente comma, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.

5. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

6. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli Comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità



amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i Comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

7. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni Comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

8. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i Comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 6.

9. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di due anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

11. Il protrarsi di inadempimenti da parte Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e agli obblighi da essere derivanti, ovvero rispetto a

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page:
 - A circular stamp at the top right.
 - Vertical signatures: *David Anton Giuseppe*, *Abbasouho Aboukhi*, *Prof. ...*, *Severino Eusebi*, *Roberto*, *Yves ...*
 - A large signature at the bottom: *Il presidente ...*

comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.

12. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

13. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.

14. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

— ARTICOLO 9 - EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI —

DERIVANTI DA SCIoglimento, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.



2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello Statuto dell'Unione di Comuni o, per quanto non previsto dallo Statuto, salvo accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente: _____

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi: _____

b) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

c) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti: _____

d) nel caso in cui, a seguito del recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, si farà carico di rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso. _____

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti

Giuseppe
Antonio
Almona
Paolo
Giuseppe
Giuseppe
Paolo
Severino
Antonio
Severino

all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Imperia.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i Sindaci o Consiglieri dei Comuni associati all'Unione che:
 - a) siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;



b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.

4. Quando si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

6. Possono far parte della Giunta esclusivamente Sindaci, componenti delle Giunte, Commissari Straordinari o prefetti dei Comuni dell'Unione, secondo la previsione di cui all'art. 32, terzo comma, del TUEL.

7. Il Consiglio è composto esclusivamente da Consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali, dei Comuni dell'Unione, tra i propri componenti.

8. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

9. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 - COMPETENZE - MAGGIORANZA

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli

Vertical column of handwritten signatures and stamps on the right side of the page.


Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite. _____

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione. _____

3. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza. _____

4. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti unitamente ad un conforme valore superiore alla metà del voto ponderato complessivo, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento determinate con medesimo od analogo criterio. _____

5. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed _____



annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

6. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 6.

7. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio dell'Unione adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 del voto ponderato complessivo.

ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri Sindaci, componenti la Giunta e Consiglieri Comunali, ovvero Commissari straordinari o Prefettizi, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune.

2. Il Consiglio dell'Unione, nella sua prima formazione, sarà composto da 15 (quindici) membri, uno per Comune, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, nonché da quattro esponenti delle minoranze, designati a norma del successivo comma quarto; la maggioranza deliberante sarà validamente costituita, a norma del comma quarto dell'articolo undici, con un voto

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
 - Top: *Giuseppe*
 - Middle: *Dario Arduini*, *Alessandro Alessandrini*, *Paolo G. e. Sordani*, *Alberto*
 - Lower middle: *Salvatore G. G. G.*, *Luigi*, *Severino*
 - Bottom: *Alvaro*, *Antonio*, *Carlo*, *Massimo*

ponderato superiore alla metà del valore complessivo di riferimento espresso dalla metà più uno dei votanti.

3. I valori di ponderazione, sono ripartiti tra i Comuni aderenti, secondo la seguente distribuzione, considerato pari a cento il valore di riferimento dell'intera Unione e dedotte otto unità riservate alla rappresentazione delle minoranze, con le modalità di cui al successivo comma quarto:

COMUNE

PESO ATTRIBUITO AL VOTO

di ciascun rappresentante:

Aquila d'Arroscia 4 (quattro)

Armo 3 (tre)

Borghetto d'Arroscia 9 (nove)

Cosio d'Arroscia 10 (dieci)

Mendatica 7 (sette)

Montegrosso Pian Latte 3 (tre)

Pieve di Teco 22 (ventidue)

Pornassio 11 (undici)

Ranzo 8 (otto)

Rezzo 10 (dieci)

Vessalico 5 (cinque)

I valori indicati sono determinati in ragione del 50 % dell'estensione territoriale e del 50% della popolazione residente al 31 dicembre 2013 (quota e pesi correlativi revisionabili all'esito di ogni censimento) di ciascun Comune associato, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti, così

my

convenzionalmente definiti, indipendentemente da margini di errore eventuale, considerati consensualmente trascurabili.

4. La rappresentanza delle minoranze è ripartita in ragione di quattro Consiglieri, titolari di voto ponderato, convenzionalmente determinato in due unità per ciascuno. I rappresentanti delle minoranze sono eletti da un'unica assemblea per tutta l'Unione, riservata a tutti i Consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni partecipanti e nei quali una o più minoranze risultino costituite, a norma dell'art. 32, terzo comma, del TUEL: l'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. I candidati sono proposti anche spontaneamente, senza formalità di liste, in seno all'assemblea; si procede alla votazione con voto a preferenza unica; al termine delle operazioni sono proclamati eletti dal Presidente i primi quattro che hanno riportato più voti, all'esito dello scrutinio.

Il Regolamento potrà stabilire regole procedurali ritenute utili o indispensabili.

5. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, nonché di recesso di un Comune già aderente, potrà essere rideterminata la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun Comune, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla legge. Tale rideterminazione dovrà essere approvata da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

6. I Consigli comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti

Dante Antonio
Giuseppe
Alcibiade
Alcibiade
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe



esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

7. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione, si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale, ed in subordine è eletto il Consigliere più giovane di età.

8. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

9. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei Consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

10. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune di Pieve di Teco, il cui Sindaco la convoca e la presiede.

11. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede inoltre all'elezione del Presidente dell'Unione.

12. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i suoi componenti che ricoprono la carica di Sindaco in uno dei Comuni aderenti all'Unione.

13. Decorso il termine di cui al precedente sesto comma, senza che il Consiglio Comunale abbia provveduto alla designazione, il Comune inadempiente è rappresentato di diritto nel Consiglio dell'Unione dal suo



Sindaco in carica o dal Commissario straordinario o prefettizio; la rappresentanza delle minoranze è assicurata rinnovando, per l'eventuale occorrenza, il procedimento di cui al precedente comma quarto.

**- ARTICOLO 13 - DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI -
CONSIGLIERI**

1. Il Consiglio dell'Unione è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. In caso di scioglimento, il Commissario prefettizio o straordinario sostituisce di diritto ad ogni effetto i rappresentanti del relativo Comune nell'ambito dell'Unione.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente comunicata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfezona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse

Scritti verticali a margine:
Donato Andoino Giuseppe
Alejandro A. Bonaldi
Rinaldo G. G. I. I.
Roberto Profice
Mario Magg
Roberto Profice
Roberto Profice
Roberto Profice
Roberto Profice
Roberto Profice
Roberto Profice

